

COMUNE di ACQUI TERME

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 9 del 29/11/2011

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Acqui Terme (denominato, per semplicità, "il Comune"), al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R.34/93, e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
10. Il Comune potrà istituire l'Ufficio Tutela Animali con funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell'ambiente, alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici. L'Ufficio Tutela Anima
tiene i contatti tra Polizia Municipale, Servizio Veterinario dell'ASL, Forze dell'Ordine ed Associazioni animaliste per la risoluzione di tutte le problematiche urgenti e non inerenti il benessere animale ed il rapporto animale/uomo. L'ufficio Tutela Animali cura la gestione

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Le verifiche per l'accertamento delle condizioni di tutela e benessere animale previste dal presente regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia Municipale in stretto coordinamento con l'Ufficio Tutela Animali che potrà interessare anche le Associazioni animaliste. Nei casi più complessi i sopralluoghi andranno eseguiti in collaborazione col Servizio Veterinario dell'ASL AL e , se il caso lo richiedesse , con la collaborazione stretta e rigorosa dei Servizi Socio Assistenziali e dell'Ufficio Igiene dell'ASL

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Acqui Terme.

ESCLUSIONI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano :

- 1 Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolamentato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare per quello che riguarda la caccia e la pesca.
- 2 Alla detenzione di volatili ad uso venatorio che però deve essere autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- 3 Alle attività di disinfestazione e derattizzazione

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, in particolare :
 - a) Gli animali dovranno essere fatti regolarmente visitare da un medico veterinario e ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
 - b) Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. Dovrà essere garantito cibo di qualità e in quantità idonea, acqua sempre fresca e pulita e un ricovero coibentato non in metallo.

- c) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- d) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
- e) I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al competente ufficio comunale o all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL entro 60 giorni dalla nascita. Entro tale data devono provvedere alla applicazione del microchip identificativo in quanto è vietato commercializzare o cedere a qualsiasi titolo cuccioli che ne siano privi. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
- f) Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e delle Associazioni Protezionistiche, campagne di sterilizzazione per i cani vaganti o randagi catturati e ricoverati al canile municipale e per i gatti appartenenti a colonie identificate nonché per particolari situazioni di disagio sociale comprendente animali da compagnia. L'ufficio garantisce la collaborazione al servizio veterinario dell'A.S.L.A.L. per l'iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del sistema identificativo (microchip) con il supporto ed i controlli della Polizia Municipale.

Art. 6 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta, senza adeguato ricambio di aria. L'apertura dei finestrini dovrà pertanto essere di 6 cm. da entrambi i lati. E' altresì vietato lasciare

animali chiusi in qualsiasi autoveicolo, rimorchio e altro mezzo di contenzione lasciato al sole da maggio a settembre compreso. E' altresì vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo, rimorchio e altro mezzo di contenzione permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
16. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
22. E' vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente. E' comunque vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico/sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
26. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza.
27. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
28. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
29. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
30. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può più detenere animali a qualsiasi titolo, compresa qualsiasi attività economica
3. Chiunque detiene un'animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia e della salute e del benessere della prole.

Art. 8 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura e ponendo le esche in appositi contenitori metallici non amovibili e costruiti in modo che cani e gatti non possano arrivare alle esche.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia e le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (indicare quello competente per territorio), accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Il Sindaco indicherà i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle guardie zoofile.

Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune. Non e' consentito il trasporto di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Viene concessa la facoltà di non ammettere animali sui taxi che espongono il relativo divieto in modo da informare il pubblico.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. Quest'ultima è superflua se il cane può essere trasportato in braccio; per i gatti è assolutamente obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' consentito l'affondamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. (vedi art Disposizioni normative e requisiti per i circhi) Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
2. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alle Autorità di Pubblica Sicurezza o all'Ufficio Tutela Animali che lo comunicherà alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio nonché al responsabile dei Volontari della Associazione Animalista incaricata dal Comune per la gestione del canile Municipale e a tutte le altre associazioni animaliste presenti sul territorio.
 2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alle Autorità di Pubblica Sicurezza o all'Ufficio Tutela Animali del Comune o al canile Municipale. Al privato cittadino non è mai consentita la cattura e la consegna diretta al canile municipale.
 3. In caso di rinvenimento di un animale la cui permanenza su strade o luoghi pubblici possa determinare pericolo per l'animale stesso o per le persone, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare, sotto la sua responsabilità, la messa in sicurezza dell'animale in attesa dell'intervento degli organi deputati alla cattura.
 4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
- Gli animali affidati se sottoposti ad un periodo di controllo di mesi 2 da parte delle Associazioni Protezionistiche potranno essere ritirati entro tale periodo se le condizioni di detenzione si rivelassero assolutamente insufficienti previa documentazione delle carenze riscontrate e valutazione congiunta con l'Ufficio Tutela Animali.

Art. 14 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche.
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non potrà detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 15 – Pet therapy

1. Il Comune di Acqui Terme promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione del Sindaco sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente che deve essere avvisato almeno 30 giorni prima per programmare la dovuta attività di vigilanza. La pratica autorizzativa è gestita dall'Ufficio per la tutela degli animali. Nella domanda deve essere specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, provenienza e nominativo dei proprietari di tutti gli animali.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti.

dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali. E' comunque sempre necessaria l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell'ASL competente.

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 17 - Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

4. E' vietata la macellazione di bovini, equini, ovi-caprini e suini non preceduta da apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998 senza alcuna eccezione.

Art. 18 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002.

2. Il Comune di Acqui Terme può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Il canile municipale, munito di apposito riconoscimento regionale per il ricevimento di scarti di macelleria, può ricevere tali prodotti da macellerie, supermercati ed ipermercati.

Art. 20 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Acqui Terme viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano. Le uova devono provenire da allevamenti all'aperto. Questa disposizione dovrà essere inserita nelle nuove gare di appalto per l'eventuale gestione delle mense scolastiche comunali da parte di terzi.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 25.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

Art. 23 - Detenzione alla catena.

1. E' consentito l'uso della catena che deve essere lunga almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. È consentito legare in modo diverso e momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo

Art. 24 - Dimensioni dei recinti.

1. I box dei canili pubblici, degli allevamenti e delle pensioni devono avere una superficie minima di 4 mq a capo. Ogni box non può contenere più di 4 cani adulti.
2. Per i cani dei privati cittadini custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per cane. Ogni cane in più deve avere a disposizione ulteriori 4 mq ed è consentito detenere non più di 4 cani adulti per box.

Art. 25 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13-2009) devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti ai sensi dell'art. 25 comma 1. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13-2009) devono essere sempre condotti ai sensi dell'art. 25 comma 3.

3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di trenta metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini con esclusione delle strade pubbliche e dei marciapiedi.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo art. 31.

Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)

1. I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Acqui Terme ad eccezione degli esercizi di vendita dei generi alimentari.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducano il proprio cane negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sempre il guinzaglio; dovranno inoltre portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità della persona o degli altri animali o su richiesta delle autorità competenti. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno alcuno, e sono responsabili della conduzione dell'animale e rispondono civilmente e penalmente dei danni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Sarà discrezione dell'esercente derogare per gli animali di piccola taglia e per quelli condotti in braccio, a quanto disposto dal presente comma. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.

Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso degli animali in modo tale da informare il pubblico.

Art. 29 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade dei giardini ed aiuole pubbliche e delle loro pertinenze. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
2. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri 30 dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini con esclusione delle strade pubbliche e dei marciapiedi

Art. 30 - Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali / gestore autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale a persone che

diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario. L'Ufficio per la tutela degli animali può effettuare controlli per la verifica delle condizioni di benessere dei cani adottati presso il luogo di dimora degli animali medesimi; tali controlli saranno effettuati da personale dell'ufficio in collaborazione con il veterinario convenzionato del Canile e se del caso con il veterinario ufficiale dell'ASL.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Piemonte.

TITOLO V - GATTI

Art. 32 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

- 1 Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. La territorialità, già sancita dalla Legge 281\91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le sue funzioni vitali.
- 2 Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
- 3 La persona che si occupa gratuitamente della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 33 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune ed hanno diritto di ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di maltrattamento e/o uccisione la Città di Acqui Terme procederà ai sensi dell'art 727 del Codice Penale.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda USL.

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi stazionanti in prossimità di presidi ospedalieri e case di cura o di riposo non private reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 35 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
- 2 Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta all'Ufficio Comunale per la Tutela degli animali. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
- 3 Tutte le gattare/i attualmente operanti sul territorio comunale dovranno munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio Comunale per la Tutela degli animali entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
- 4 Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat aperto e non recintato nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione ad eccezione delle abitazioni private e delle loro pertinenze chiuse.
- 5 La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da altro personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Comunale per la Tutela degli animali ed il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 37 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI - EQUINI

Art. 38 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione. Per questi animali è prevista l'eutanasia in caso di malattia, praticata da un medico veterinario e solo in caso di certificata inutilità ed inefficacia delle terapie.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche; devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio del Comune di Acqui Terme, la superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 4 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, ad eccezione dei box con soggetti mordaci, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare

la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

11. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato (Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio) e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009.

Titolo VII – AVIFAUNA

Titolo V – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA

Art. 39- Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del trenta per cento.

3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.

4. E' fatto divieto:

a) di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

c) di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri;

5. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone.

Sono in particolare protetti i nidi del centro storico cittadino.

Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.*

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di scarpate, banchine, argini e cigli di fossi e torrenti. E' consentito l'uso di diserbanti e/o disseccanti solo sulle banchine delle strade urbane.

8. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

9. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- d) tutti i crostacei di specie autoctone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

10. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 9, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41- Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 43 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 44;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima tre volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 10% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
 - f) Gli astici vivi e le aragoste vive devono essere mantenuti in acquari con le caratteristiche dell'Art 42 e del comma b del presente articolo. La temperatura dell'acqua può andare da un minimo di 7°C ad un massimo di 20°C con un optimum attorno ai 12 °C. Le aragoste provenienti da aree tropicali devono essere mantenute in acqua con temperature attorno ai 20°C. E' vietato il posizionamento degli animali sul ghiaccio e alla luce diretta ed intensa. La soppressione delle aragoste e degli astici può avvenire solo su animali anestetizzati mediante freddo: si devono portare a temperature attorno ai 6°C da raggiungere lentamente mediante immersione in acqua progressivamente più fredda sino ad una salamoia di acqua salata e ghiaccio in rapporto 1:3 per alcuni minuti. Solo a questo punto si può procedere alla soppressione attraverso l'infissione del coltello tra gli occhi.

TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 44 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge Reg. Piemonte n° 6 del 18 Febbraio 2010 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale. L'idoneità alla detenzione viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di idonee pratiche di allevamento.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Servizio veterinario dell'AsL, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio Veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale vigente previa verifica come da comma 4
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Art. 45- CIRCHI - UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ,ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto. Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

2. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;

5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la **comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda**, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche **i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.**

Altri documenti

7. Planimetria con data e firma;
8. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.
Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.
9. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
10. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
11. Copia dell'autorizzazione prefettizia.

3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

5. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

6. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

7. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

8. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

9. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni

specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

10. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante. Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

11. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendimento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

Fatte salve eventuali normative speciali e salva la competenza della P.G ai sensi dell'art 55 C.P.P. in materia di reati, le violazioni dell'art 45 del presente Regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario; che qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, e senza pregiudizio per l'azione penale, richiederanno al Comune, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali); che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge. Nei casi più gravi si potrà anche incorrere in un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi; che, senza pregiudizio per l'azione penale, le violazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del

vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa;

L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;

Le violazioni di cui ai commi 5,6,7,8,9, saranno trasmesse all'autorità giudiziaria competente per la valutazione della sussistenza dei reati, in particolare ai sensi della legge 189 del 2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Art. 46 - Commissione Comunale Diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

a. Il Sindaco o suo Delegato;

b. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;

c. Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale. Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.

d. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste

e. Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA)

2. La Commissione di cui sopra, ha compiti consultivi e propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare. La Commissione si riunisce, di norma, ogni due mesi.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 6-7-8-11-12-16-17-38-39-40 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Le violazioni dell'art 45 del presente Regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che operano sotto il coordinamento del Servizio Veterinario dell'ASL e comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 250.000 (Euro 129.11) a £. 1.500.000 (Euro 774.68), la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dal presente articolo sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di acceramento della violazione stessa ;
In caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90.
Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge

6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento del Canile Municipale.

8. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque voglia rinunciare per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea e documentata alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis (uccisione di animali), ter (maltrattamento di animali), quater (Spettacoli e manifestazioni vietate), quinquies (Divieto di combattimenti tra animali), 638 (Uccisione e danneggiamento animali altrui.) e 727 (Abbandono di animali) del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito. Il Comune senza preclusione per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:

- a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
 - b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
 - c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
 - d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale.
- Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione per il tramite delle ASL, e sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

9. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi dei Servizi Veterinari pubblici o privati, delle associazioni animaliste, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali (es: accalappiacani). La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 46 comma 7 e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste riconosciute. Il Comune provvede agli appalti e alle selezioni dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria A.S.L. di riferimento. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato.

Art. 48 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
2. La Polizia Municipale, i Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

Art. 50- Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 360 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 16-23-24-39-42. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.
2. Le previsioni dell'articolo 20 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: SERVIZI AL CITTADINO

Data 19/09/2011

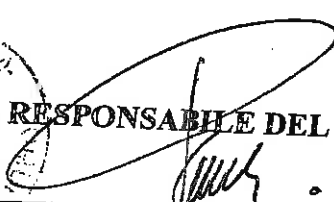
Servizio: Assistenza

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI

Lo schema di deliberazione proposta è regolare per quanto attiene l'aspetto tecnico a sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267/2000

 **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dando atto che la relativa spesa trova imputazione all'intervento esercizio
(.....) che presenta sufficiente disponibilità.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to PIZZORNI Mirko

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COMASCHI Dott. Gian Franco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 25 GEN 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Franco COMASCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi

Dal 25 GEN 2012

al 20 FEB 2012

Acqui Terme, li

25 GEN 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COMASCHI Gian Franco

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DEL COMUNE DI ACQUI TERME DAL
23.01.2012 AL 07.02.2012 PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI E SENZA SEGUITO
DI OPPOSIZIONI.

ENTRA IN VIGORE IL 07.02.2012

ACQUI TERME LI' 25 GEN 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianfranco COMASCHI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 1 NR. 10 **“TIENE I CONTATTI”** anziché promuove il coordinamento

ART.5 lettera f) **“LA COLLABORAZIONE”** anziché gli adempimenti

ART. 23 (TITOLO) **“DETENZIONE”** anziché divieto.

ART. 31 NR. 1 **“/ gestore “**

ART. 47 punto 8) eliminazione del termine **“pregiudizio”---**